



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie
del commercio e artigiane, e riconoscimento titoli professionali

Prot. n. 178553 del 15/05/2017

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
CASERTA

camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it

e, per conoscenza,

ALL'UNIONCAMERE

unioncamere@cert.legalmail.it

A INFOCAMERE SCPA

protocollo@pec.infocamere.it

OGGETTO: Sussistenza o meno della necessità di corredare di marcatura temporale le sottoscrizioni digitali apposte al modello standard di atto costitutivo e statuto di start-up innovativa in forma di SRL di cui al DM Mise del 17/02/2016 - Richiesta parere.

Con nota prot n. 9335 del 31/03/2017, trasmessa tramite PEC, codesta Camera di commercio espone quanto segue:

<<il DM Mise del 17 febbraio 2016, con il quale è stato approvato il modello standard di costituzione di start up innovative aventi forma di società a responsabilità limitata non semplificate, stabilisce, all'art. 2, comma 2, lettera c), che l'Ufficio debba verificare " che il procedimento di sottoscrizione si sia concluso con l'apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima delle sottoscrizioni in caso di contratto plurilaterale".

In ragione della previsione normativa e della conseguente necessità di stabilire il momento esatto in cui le firme digitali sono state apposte, le Camere di Commercio che ricevono atti costitutivi redatti in forma elettronica e firmati digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Cad hanno introdotto l'obbligo della marcatura temporale per le firme digitali di ognuno dei



sottoscrittori, ritenendo che tale sistema sia l'unico a consentire di accertare che tra la prima e l'ultima firma non sia decorso il tempo di dieci giorni.

Recentemente, tuttavia, alcuni utenti hanno contestato questa necessità, sostenendo che l'obbligo dell'apposizione della marcatura temporale non sia normativamente stabilito né dal DM richiamato né da alcuna altra disposizione sulle start up innovative.

Al riguardo, si chiede di conoscere se l'orientamento seguito dalle Camere che impongono la marcatura temporale - al quale anche questo ente si è finora attenuto e che intende mantenere fermo - appaia corretto o se esistano modalità alternative per effettuare il controllo de quo.

Con l'occasione si chiede anche di conoscere l'apprezzamento di codesto Ministero rispetto all'opportunità, che questa Camera sta valutando, di prevedere la marcatura temporale per la firma del Conservatore nelle ipotesi in cui l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori avvenga ai sensi dell'art. 5 comma 2, del DM 17.2.2016, che richiama l'art. 25 del CAD.

In questo caso, infatti, la marcatura, oltre a ribadire la certezza della data dell'atto, assolverebbe all'esigenza posta dal art. 62, comma 1, DPCM 22 febbraio 2013 - Valore delle firme elettroniche qualificate e digitali nel tempo - a norma del quale "Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato">>.

Sembra opportuno, relativamente alle problematiche poste, fare rinvio alle indicazioni contenute nel documento dell'AGID intitolato "Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici" (versione 1.0 - dicembre 2015).

Qui, a proposito della marcatura temporale, è possibile leggere quanto segue:

<<**1.4 Tipologie di validazioni temporali**

Il CAD definisce la validazione temporale come "il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi." All'art. 20, comma 3, stabilisce poi che "La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale." Pertanto, per attribuire a un documento informatico una data ed un orario opponibili ai terzi, è necessario attenersi a quanto riportato nelle regole tecniche che, nella fattispecie, sono quelle contenute nel DPCM 22 febbraio 2013 e nel DPCM 13 novembre 2014.

Il metodo più diffuso di validazione temporale è la c.d. "marca temporale" o time stamp, intendendosi con ciò, "il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l'esistenza di un'evidenza informatica (ad es. un documento informatico) in un tempo certo". La marca temporale, in quanto attestazione, ha pieno valore legale solo se ottenuta/apposta mediante l'intervento di una terza parte fidata ed imparziale, ossia di un Certificatore Accreditato (c.d. TSA), che opera nel rispetto delle norme vigenti. [...]

Tutte le marche temporali emesse dopo il 3 dicembre 2009 hanno una validità minima garantita di 20 anni. Chi fosse interessato ad estendere detto periodo di validità può



concordare con la TSA un periodo di validità maggiore. La validazione temporale dei documenti informatici sottoscritti dunque, oltre a rappresentare uno strumento essenziale per la gestione e la conservazione dei documenti stessi, rappresenta uno strumento idoneo a preservarne l'efficacia probatoria nel tempo e a consentirne la verifica anche a distanza di anni.

A norma di quanto disposto dall'art. 41, comma 4, del DPCM 22 febbraio 2013, costituiscono inoltre validazione temporale:

a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all'art. 9 del DPCM 3 dicembre 2013 sul protocollo informatico;

b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti;

c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del CAD;

d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo della marcatura postale elettronica ai sensi dell'art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale, come modificata dalle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale, recepite dal Regolamento di esecuzione emanato con il D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 18.

Si faccia però attenzione al fatto che tutti i sistemi di validazione temporale sopra richiamati sono asincroni rispetto al momento di sottoscrizione; in altre parole sono e possono essere apposti solo in un momento diverso e sicuramente successivo alla sottoscrizione digitale.

L'apposizione di una validazione temporale ad un documento informatico sottoscritto quindi, deve essere la più tempestiva possibile. La regola deve essere quella di far trascorrere il minor tempo possibile tra la sottoscrizione digitale e l'apposizione della validazione temporale.

Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, la segnatura di protocollo e la posta elettronica certificata rappresentano due tipologie di validazione temporale largamente presenti e utilizzate nella gestione e trasmissione dei documenti informatici. Pertanto qualora un documento informatico "transiti" per uno di questi due strumenti, acquisirà "automaticamente" una validazione temporale, assumendo con ciò tutti i benefici che ne derivano. L'unica accortezza che l'utente dovrà adottare, sarà quella di verificare che la firma apposta al documento informatico sia valida al momento dell'invio/ricezione della PEC o al momento della segnatura di protocollo. Diversamente, la validazione temporale risulterebbe intempestiva e quindi, non determinante per il prolungamento dell'efficacia giuridica della firma e del documento. Un'altra modalità per garantire e mantenere nel tempo l'efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto, è il suo tempestivo versamento in un sistema di conservazione a norma. Tuttavia, anche in questa ipotesi, il tempo intercorrente tra la firma del documento e la sua conservazione, deve essere il più breve possibile, solo in questo modo sarà salvaguardata la validità dei certificati di firma utilizzati nella sottoscrizione dei documenti>>.

Dalla lettura del citato documento dell'AGID si desume, ad avviso della Scrivente, la necessità dell'utilizzo della marcatura temporale "a norma" per ciascuna delle sottoscrizioni digitali apposte dai contraenti al modello standard.



Solo la marcatura temporale è infatti in grado di garantire in modo certo e opponibile la data e l'ora di apposizione della singola sottoscrizione digitale (permettendo, quindi, di verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del DM 17/02/2016, secondo cui <<*In caso di atto plurilaterale è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti. Il procedimento di sottoscrizione deve completarsi entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima sottoscrizione*>>).

La procedura corretta comporta, pertanto, l'apposizione di una marca temporale su ciascuna sottoscrizione digitale dell'atto (firma con marca), ripetendo tale procedura per ciascuna sottoscrizione (prima sottoscrizione con prima marca temporale; seconda sottoscrizione con seconda marca temporale; ecc.).

E' vero che tale procedura non è espressamente prevista dalla normativa settoriale (il citato DM 17/02/2016) ma si ritiene che la sua necessità sia deducibile dal complessivo quadro normativo (*in primis* CAD e relative norme attuative), dalla natura dello specifico adempimento (che impone che tra la prima e l'ultima firma non intercorrano più di dieci giorni), e dal fatto che la sola firma digitale non è, di per sé, idonea a garantire in modo assoluto il momento in cui essa è stata apposta, essendo il suo "datetime" acquisito dal sistema utente e non garantito da soggetto certificatore.

La risposta alla seconda questione posta da codesta Camera (opportunità di procedere alla marcatura temporale della sottoscrizione digitale del conservatore nel caso in cui, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 17/02/2016, si proceda all'autenticazione ex art. 25 CAD, da parte di quest'ultimo, delle sottoscrizioni digitali apposte dai contraenti in sua presenza), alla luce delle soprarichiamate indicazioni dell'AGID, sembra da ricollegarsi alle concrete modalità di dispiegamento della procedura endocamerale.

Se, infatti << *A norma di quanto disposto dall'art. 41, comma 4, del DPCM 22 febbraio 2013, costituiscono inoltre validazione temporale:*

a) *il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all'art. 9 del DPCM 3 dicembre 2013 sul protocollo informatico;*

b) *il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti;*

c) *il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del CAD;*

d) *il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo della marcatura postale elettronica ai sensi dell'art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale, come modificata dalle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale, recepite dal Regolamento di esecuzione emanato con il D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 18*>>, e se, pertanto, dopo la suddetta autenticazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 17/02/2016, si proceda immediatamente alla protocollazione informatica della pratica (lettera "a"), o alla sua conservazione a norma (lettera "b"), l'apposizione della marca temporale all'autentica del conservatore non appare strettamente necessaria.



In caso contrario, si concorda con codesta Camera circa l'opportunità dell'apposizione della marca temporale a corredo dell'autentica del conservatore.

F.to Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)